

Codice A1820C

D.D. 12 agosto 2026, n. 1578

R.D. 523/1904 - Pratica n°3162 - Comune di Serravalle Sesia. Richiesta di nulla-osta idraulico per "Manutenzione alveo e sponde del Rio Chezza nella tratta sia a monte che a valle del tratto intubato, presso il centro abitato - fino alla confluenza con il Fiume Sesia - mediante taglio della vegetazione", nel territorio del Comune di Serravalle Sesia (VC). Autorizzazione.



ATTO DD 1578/A1820C/2026

DEL 12/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Pratica n°3162 – Comune di Serravalle Sesia. Richiesta di nulla-osta idraulico per “Manutenzione alveo e sponde del Rio Chezza nella tratta sia a monte che a valle del tratto intubato, presso il centro abitato - fino alla confluenza con il Fiume Sesia - mediante taglio della vegetazione”, nel territorio del Comune di Serravalle Sesia (VC). Autorizzazione.

In data 27/07/2026, la signora PERA MUT Enrica, in nome e per conto del Comune di Serravalle Sesia, ha presentato istanza per il rilascio di nulla-osta idraulico per l’effettuazione di lavori consistenti in “Manutenzione alveo e sponde del Rio Chezza nella tratta sia a monte che a valle del tratto intubato, presso il centro abitato - fino alla confluenza con il Fiume Sesia - mediante taglio della vegetazione”, nel territorio del Comune di Serravalle Sesia (VC).

Poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato Rio Chezza, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n°523/1904.

All’istanza è allegato il progetto redatto dai responsabili dott. for. Claudia FIAMMENGO e dott. for. Corrado PANELLI, costituito da n°4 allegati (N. 1 Relazione specialistica e n. 3 tavole grafiche), in base al quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L’Amministrazione comunale di Serravalle Sesia, con deliberazione della Giunta Comunale n°66 del 09/07/2026, ha approvato il progetto dei lavori in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

A seguito dell’esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n°10/R del 16/12/2022.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n°20 del 5/8/2002, e l'art. 1 "Modifica della L.R. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n°12;
- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n°97 e la Circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione prot. n°737/SA0001 del 03/08/2016;
- visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n°10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n°12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n°14";
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n°14: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. 24 marzo 2025, n. 8-905: "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica" (B.U. 13 del 27/03/2025);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Serravalle Sesia ad eseguire i lavori di “Manutenzione alveo e sponde del Rio Chezza nella tratta sia a monte che a valle del tratto intubato, presso il centro abitato - fino alla confluenza con il Fiume Sesia - mediante taglio della vegetazione”, sul corso d’acqua demaniale denominato Rio Chezza, ai sensi e per effetti dell’art. 93 del R.D. 25/7/1904 n°523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di Autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua;
- l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/09/2027, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, durante tutto il periodo realizzativo dei lavori resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- il Comune di Serravalle Sesia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Serravalle Sesia dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Rio Chezza e dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua medesimo. In caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori per

predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;

- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)". Il materiale conseguente dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori medesimi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di *"Manutenzione alveo e sponde del Rio Chezza nella tratta sia a monte che a valle del tratto intubato, presso il centro abitato - fino alla confluenza con il Fiume Sesia - mediante taglio della vegetazione"*, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n°5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal D.L. 19/2026 convertito in L. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Funzionario estensore
(Geol. Giovanni Bullano)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli